

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012, successivamente sostituito dal “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie*” (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 5 giugno 2014;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 13 agosto 2014, integrata in data 30 settembre 2014, con la quale la società Swantour S.p.A. ha presentato impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. La società **Swantour S.p.A.** (di seguito “Swantour”) in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La

società è attiva nel settore dell'organizzazione e della vendita di pacchetti turistici. Il bilancio della società, relativo all'esercizio chiuso al 31 ottobre 2013, presenta ricavi per circa 40 milioni di euro.

2. Il Movimento Consumatori in qualità di associazione di consumatori segnalante.

II. LE PRATICHE COMMERCIALI

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nell'aver:

A) frapposto ostacoli all'esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, a fronte degli avvisi con cui si sconsigliavano i viaggi in Egitto (c.d. "sconsigli") succedutisi a partire dall'agosto 2013, diffusi dal Ministero degli Esteri (di seguito MAE), non rimborsando, al momento dell'annullamento del viaggio, il prezzo corrisposto e non proponendo mete alternative di qualità pari o superiore senza maggiorazioni di prezzo;

B) fornito informazioni ingannevoli, o comunque omissive, relative ai diritti contrattuali a disposizione del consumatore in caso di annullamento del pacchetto turistico da parte del *tour operator* o in caso di inutilizzabilità sopravvenuta della prestazione, causata dalle condizioni politiche instabili in cui versa il Paese destinazione della vacanza.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

1) L'iter del procedimento

4. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 1° luglio 2014 è stato comunicato al professionista l'avvio del procedimento istruttorio n. PS9621¹. In tale sede è stato ipotizzato che le condotte della società Swantour fossero suscettibili di integrare una violazione degli articoli 20, 24 e 25, lettera *d*), del Codice del Consumo, in quanto contrarie agli obblighi di diligenza professionale e idonee a ostacolare la realizzazione dei diritti contrattuali dei

¹ Cfr. doc. 9 del fascicolo istruttorio.

consumatori (quali, appunto, la restituzione del prezzo versato o la riprotezione verso diverse mete turistiche di pari valore senza addebito di ulteriori oneri o di minore qualità con rimborso della differenza di prezzo) e degli articoli 20, 21 e 22, comma 1, del Codice del Consumo in quanto in contrasto con il divieto di fornire informazioni ingannevoli o omissive ai fini di una scelta commerciale consapevole da parte del consumatore.

5. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione delle pratiche commerciali in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell'art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni e relativa documentazione circa l'attività posta in essere da Swantour, con riferimento ai viaggi in Egitto, in seguito agli avvisi del Ministero degli Esteri emanati nelle date del 16 agosto 2013 e del 28 febbraio 2014, che sconsigliavano tale destinazione.

6. Il 22 luglio 2014 la Parte ha fornito le informazioni richieste in sede di avvio del procedimento².

7. Il 28 luglio 2014 il professionista ha avuto accesso agli atti del procedimento i sensi dell'articolo 27, comma 3 del Codice del Consumo, a seguito di istanza presentata il 22 luglio 2014³.

8. Il 13 agosto 2014 Swantour ha presentato una prima versione degli impegni ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento⁴.

9. Il 1° settembre 2014 la società ha presentato una seconda memoria difensiva⁵.

10. Il 12 settembre Swantour è stata sentita in audizione⁶.

11. Il 17 settembre 2014 l'Autorità, esaminati gli impegni proposti il 13 agosto 2014, ha assegnato alla Parte un termine per l'integrazione degli stessi, ritenendoli solo parzialmente idonei a rimuovere i profili di scorrettezza contestati⁷.

12. In pari data l'associazione Movimento Consumatori ha presentato istanza di partecipazione al procedimento, allegando le segnalazioni ricevute da parte di singoli consumatori e relative ai fatti oggetto di istruttoria⁸.

13. Il 19 settembre 2014 è stata accolta la predetta istanza ed è stata

² Cfr. doc. 11.

³ Cfr. doc. 13.

⁴ Cfr. doc. 15.

⁵ Cfr. doc. 23.

⁶ Cfr. doc. 23 bis.

⁷ Cfr. doc. 27.

⁸ Cfr. doc. 24.

comunicata alle Parti l'estensione soggettiva del procedimento⁹.

14. Il 30 settembre 2014 Swantour S.p.A. ha presentato un testo consolidato degli impegni, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, del Regolamento¹⁰.

15. In pari data è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento¹¹.

16. In data 7 novembre 2014 è pervenuto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

17. Con nota pervenuta in data 13 agosto 2014 e integrata in data 30 settembre 2014, il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento.

18. In particolare, tali impegni – che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono due ordini di misure per risolvere le contestazioni mosse in sede di avvio del procedimento, distinti in relazione alle due pratiche contestate.

2.a) La pratica commerciale sub A)

19. In merito ai profili di criticità riguardanti la **pratica commerciale sub A)**, Swantour si è impegnata a rimborsare tutti i turisti coinvolti dall'annullamento del proprio viaggio in Egitto a seguito dello sconsiglio del Ministero degli Esteri del 16 agosto 2013¹². Per il futuro, inoltre, Swantour si è impegnata a specificare in catalogo – cartaceo e on line – nello specifico paragrafo denominato “Scheda Tecnica”, posto all'interno della Sezione “Condizioni Generali di Contratto”, nonché nell'ultima pagina del catalogo, nella specifica Sezione intitolata “Informazioni di Vendita” che in caso di annullamento del pacchetto turistico operato da esso Organizzatore, questi procederà al rimborso totale delle somme versate dal viaggiatore, compresa

⁹ Cfr. doc. 25 e 26.

¹⁰ Cfr. doc. 32.

¹¹ Cfr. doc. 33 e 34.

¹² Il professionista ha chiarito che, a seguito degli avvisi del MAE, succedutisi dal 28 febbraio 2014, con cui si sconsigliavano nuovamente i viaggi in Egitto, Swantour non ha annullato i pacchetti turistici, continuando ad operare anche con riferimento alle mete oggetto di “sconsiglio”, consentendo comunque ai turisti che non volevano più partire di scegliere tra la riprotezione verso mete alternative o il rimborso integrale del corrispettivo versato per il pacchetto turistico.

la quota di gestione pratica”.

2.b) La pratica commerciale sub B)

20. In merito ai profili di criticità riguardanti la **pratica commerciale sub B)**, Swantour si è impegnata a pubblicare sul proprio sito internet, sulla pagina di presentazione della destinazione, una sezione di “Informazioni Utili” percepibile e manifesta in via immediata con testo e di colore differente e comunque evidenziato rispetto alla restante parte descrittiva, ove – oltre alle notizie di carattere generale inerente la destinazione – verrà indicato con carattere tipografico idoneo ad essere immediatamente percepito e reso visibile, se la destinazione è soggetta a “sconsiglio” da parte delle competenti Autorità Istituzionali e ciò dall’inizio della sua emanazione e per tutta la durata del medesimo, nonché se la destinazione è operata dallo stesso Tour Operator oppure è sospesa per il verificarsi di circostanze eccezionali e inevitabili nel luogo di destinazione, che hanno un’incidenza sostanziale sul pacchetto. In particolare, ciò sarà reso manifesto attraverso l’introduzione nella pagina web della destinazione interessata da sconsiglio, di un’icona che riporta l’indicazione di “Destinazione soggetta a sconsiglio” nonché l’invito a collegarsi al sito della Farnesina www.viaggiasesicuri.com, per valutare le condizioni di sicurezza nel paese meta della vacanza.

IV. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

21. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 1° luglio 2014. In particolare, si ritiene che le misure proposte, relativamente alla **pratica sub A)**, volte, da un alto, a rimborsare i consumatori coinvolti dall’annullamento del viaggio e, dall’altro lato, a modificare la prassi negoziale consistente nel trattenimento della quota di gestione della pratica in caso di annullamento del pacchetto turistico da parte del *tour operator*, appaiono idonee a rimuovere i profili di presunta aggressività contestati ai sensi degli articoli 20, 24 e 25, lettera *d)*, del Codice del Consumo in modo coerente con la normativa di settore¹³. Anche

¹³Art. 42 del d.lgs. 79/2011: “1. Quando il turista recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 40 e 41, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del turista, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della

con riferimento alla **pratica sub B)**, la misura proposta, volta alla pubblicazione sul sito *internet* del professionista di avvisi riguardanti la sussistenza di eventuali “sconsigli” con riferimento alle mete destinazione dei pacchetti turistici, appare idonea ad avvisare compiutamente i consumatori sullo stato socio-politico in cui versa il Paese meta del viaggio.

22. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Swantour S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Swantour S.p.A.;

RITENUTO, inoltre, che, in ragione dell’esigenza di assicurare l’osservanza degli impegni assunti, si rende necessario disporre, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, la pubblicazione a cura e spese del professionista, limitatamente alle misure per le quali una più ampia informazione ai consumatori è verosimilmente suscettibile di favorire l’effettiva, completa e corretta attuazione delle misure stesse;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Swantour S.p.A., ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti in data 30

differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta. 2. Nei casi previsti dal comma 1 il turista ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto. 3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il turista sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni”.

settembre 2014 nella loro versione consolidata, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società Swantour S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

DISPONE

a) che la società Swantour S.p.A. pubblichi, a sua cura e spese, gli impegni assunti ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, secondo le seguenti modalità:

1) il testo degli impegni da pubblicare è quello riportato in allegato al presente provvedimento;

2) il predetto testo dovrà essere pubblicato per sei mesi sul sito *internet* del professionista, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del presente provvedimento;

b) che la pubblicazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia della relativa pagina *internet*.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e successive modificazioni, nonché dell'art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo n. 21/2014, in base al quale il massimo edittale della sanzione è stato confermato nella misura di 5.000.000 euro già stabilito dall'art. 23, comma 12 – *quinquiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 abrogato dallo stesso Decreto Legislativo n. 21/2014, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella